

Per l'avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue la norma del dl 185/2008 è sproporzionata

Riscossione locale senza paletti

Il capitale sociale minimo a 10 mln viola la direttiva servizi

DI FRANCESCO CERISANO

Più concorrenza nella riscossione dei tributi locali. A chiederla è l'avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, **Cruz Villalón** secondo cui la normativa italiana, che nel 2008 (art.32, n.7 bis, del dl n.185/2008 convertito nella legge n.2/2009) ha imposto alle società di riscossione (con la sola esclusione di quelle a prevalente partecipazione pubblica) di avere un capitale sociale minimo di 10 milioni di euro per poter essere iscritte all'albo, viola la direttiva servizi. Per l'avvocato Ue si tratta infatti di un requisito sproporzionato rispetto alla ratio della norma che, secondo il legislatore italiano, punta a tutelare i comuni dal rischio che le società concessionarie intaschino i soldi di quanto riscosso senza trasferirli ai sindaci.

Un rischio che Villalón riconosce essere reale, ma per il quale è stato individuato un rimedio peggiore del male. «Il problema non è tanto la cifra elevata sta-

bilità», scrive nelle conclusioni in cui chiede alla Corte di Lussemburgo di dichiarare la norma incompatibile con la direttiva 2006/123/Ce, «quanto piuttosto il carattere assolutamente indifferenziato della misura che impone la medesima condizione quantitativa indipendentemente dagli importi da riscuotere e dalla quantificazione economica del rischio cui si espone il comune creditore».

Il caso. A chiedere l'intervento della Corte di giustizia è stato il Tar Lombardia a cui si erano rivolte diverse società di riscossione lombarde escluse dagli affidamenti in quanto prive dei requisiti prescritti. A Baranzate, in provincia di Milano, per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi locali (valore stimato 57 mila euro) avevano concorso nel 2009 sei imprese private, ma due erano state escluse proprio per insufficienza del capitale sociale versato. Lo stesso era avvenuto a Venegono Inferiore (Varese) dove era stato messo a gara il servizio di riscossione dell'im-



La Corte di giustizia Ue

posta comunale sulla pubblicità. E un'altra impresa era stata tagliata fuori per la stessa ragione. Le tre esclusioni ricorrevano perciò al Tar che ha sospeso i giudizi chiedendo alla Corte di decidere se le norme del dl n.185/2008 fossero compatibili con la direttiva servizi.

Le conclusioni dell'avvocato generale. Come detto, alla base della decisione dell'avvocato Ue c'è soprattutto la sproporzione tra la misura

individuata dal legislatore italiano e l'importanza del rischio. Se infatti l'obbligatorietà del capitale sociale di 10 milioni non viola né il principio di non discriminazione né quello di necessità, altrettanto non può dirsi per quello di proporzionalità. «Se l'obiettivo perseguito è offrire alla p.a. una sorta di cauzione rispetto al rischio che gli importi effettivamente riscossi dal concessionario non siano versati nel termine dovuto», scrive Villalón, «l'ammontare della menzionata cauzione o garanzia dovrebbe variare in funzione dell'importanza di tale rischio». Ma come giudicare l'importanza del rischio? Il miglior modo secondo l'avvocato è valutare la capacità di riscossione degli enti, poiché «quanto maggiore è l'importo che il concessionario può riscuotere, maggiore sarà il danno causato all'amministrazione dell'ente locale in caso di mancato o ritardato pagamento».

E per valutare la capacità di riscossione bisogna prendere in considerazione una serie di elementi tra cui il numero di contribuenti del comune e l'entità del riscosso negli anni passati. Tutti elementi che la legge italiana non prende in considerazione. Ma, conclude l'avvocato Ue, anche se l'avesse fatto, non sarebbe stata giustificata in tutti i casi una garanzia di 10 milioni di euro come quella prevista dalla norma.

Di qui la decisione di ritenere la disposizione incompatibile con l'art. 15 della direttiva servizi.

Le reazioni. Soddisfazione per le conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte di giustizia è stata espressa dal presidente dell'Anutel, **Franco Tuccio**, secondo cui la norma del dl 185 «ha impedito in questi anni a molti piccoli comuni la possibilità di affidare servizi di riscossione sul territorio, con l'effetto di consolidare la posizione dominante delle poche società con capitale sociale pari a 10 milioni di euro».

© Riproduzione riservata

Il coordinamento tra i due sistemi al centro del convegno Anusca

Diritto islamico e anagrafe

Servono norme ad hoc

da Riccione
ANTONINO D'ANNA

Diritto musulmano, cittadinanza e anagrafe italiana: i demografici chiedono un intervento legislativo per risolvere problemi altrimenti difficili da superare. Istituti giuridici diversi o che non trovano equivalenti nelle nostre norme, atti dalla trascrizione problematica e soluzioni non sempre soddisfacenti: è su questo che si è concentrata l'attenzione di relatori e convegnisti nella seconda giornata, dedicata ai problemi dell'anagrafe, del XXXI Convegno nazionale organizzato dall'Anusca (Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e dell'anagrafe) in corso a Riccione.

L'aumento dell'immigrazione dai paesi di diritto musulmano ha messo in crisi l'anagrafe, che ha dovuto rispondere con maggiore flessibilità. A sottolinearlo è stato **Lorenzo Ascanio**, docente di diritto e civiltà islamica presso l'Università di Macerata: lo statuto personale dei cittadini di fede islamica immigrati in Italia, regolamentato dalla Sharia (la legge islamica di derivazione sacro-religiosa), ha influenzato il diritto di famiglia di ogni paese musulmano e creato problemi interpretativi, come ha ricordato Ascanio parlando con *ItaliaOggi*, molto spesso causati da errori linguistici e traduzioni sbagliate dall'arabo all'italiano. Come nel caso del ripudio islamico e il divorzio nel diritto italiano: due istituti differenti.

Sempre in tema di diritto di famiglia, non solo degli immigrati musulmani, il viceprefetto **Rosalia Mazza**, dirigente area stato civile della direzione centrale servizi demografici del ministero dell'Interno, ha evidenziato, nel corso della presentazione del nuovo Massimario dei demografici, i problemi di trascrizione dell'atto di matrimonio. Spesso le anagrafi italiane hanno ricevuto atti

senza l'indicazione del luogo di celebrazione, data di matrimonio e consenso della sposa, costringendo di fatto gli sposi a ripetere il loro «sì» davanti agli ufficiali di stato civile in Italia all'atto della trascrizione dell'atto di matrimonio (su questo, il Convegno ha visto la presentazione del programma «Bravo!» della Comunità di Sant'Egidio per promuovere la registrazione dello stato civile in Africa).

La necessità di una soluzione giuridica con un trattato bilaterale tra l'Italia e i paesi dell'Africa settentrionale è stato sottolineato anche da **Roberta Clerici**, docente di diritto internazionale privato dell'Università degli studi di Milano. Il nostro diritto di famiglia è stato il tema dell'intervento di **Luigi Balestra**, professore di diritto privato all'Università di Bologna, che ha illustrato il ruolo della madre coniugata nei confronti del figlio naturale.

Anche la cittadinanza italiana, come si è detto, è stata al centro delle riflessioni della giornata. **Marco Mellone**, docente di diritto internazionale privato presso l'Università degli studi di Roma Tre, e **Tiziana Piola** (responsabile settore demografico del comune di Savona) hanno delineato gli sviluppi giuridici causati dalla sentenza della Corte di cassazione 4466/2009 che ha concesso la cittadinanza per parte materna anche ai figli nati prima del 1° gennaio 1948. Mellone ha inoltre evidenziato la grande richiesta, da parte di discendenti di immigrati italiani, della nostra cittadinanza: una pratica, ha detto a *ItaliaOggi*, che coinvolge milioni di aspiranti cittadini nel mondo e «dev'essere oggetto di un intervento legislativo, dal momento che i nostri consolati sono in affanno e non mancano personaggi che si offrono come intermediari per risolvere il problema in Italia». Con risultati non sempre trasparenti.

© Riproduzione riservata

SFORZA FOGLIANI

Confedilizia: meno tasse sugli immobili

In un ordinamento fiscale caratterizzato dal principio della tassazione su base reddituale gli immobili sono gli unici beni tassati su base patrimoniale. La denuncia arriva da Confedilizia che ha fatto il conto delle tasse che attualmente gravano sulle case: Ici (fino all'entrata in vigore dell'Imu), Irpef sulle seconde case (fino all'entrata in vigore dell'Imu), con relative addizionali comunali e regionali, imposta di scopo comunale, imposta di scopo provinciale, a cui va aggiunto il Res, il futuro tributo su rifiuti e servizi previsto dall'ultimo dlgs attuativo del federalismo. Per questo «la proposta di una patrimoniale per le famiglie (con esonero degli industriali) non sembra proprio il massimo dell'equità», ha dichiarato il presidente della Confedilizia, **Corrado Sforza Fogliani**. «Attendiamo di essere sentiti dal nuovo governo per rappresentare le ragioni delle famiglie e di chi non vuole sottrarsi ai sacrifici che la situazione impone, purché si tratti di sacrifici che non si concentrino sulla sola categoria dei risparmiatori e, in specie, sulle sole famiglie», ha concluso.

© Riproduzione riservata

PALAZZO SPADA

Moschee solo se a norma con il Prg

Più poteri ai comuni lombardi per evitare la proliferazione di luoghi di culto improvvisati, in particolare di moschee. Lo prevede una legge regionale del febbraio scorso che per la prima volta è stata applicata il 27 ottobre dal Consiglio di stato che ha ribaltato una precedente sentenza del Tar. Le norme regionali mettevano già dei vincoli alla trasformazione di locali in luoghi di culto, ma non erano applicabili nei casi in cui gli immobili venivano adibiti a centri culturali, seppur con finalità religiose. La modifica alla legge regionale 12 ha invece equiparato questi ultimi a attrezzature destinate a servizi religiosi, pertanto è possibile realizzarli solo in aree individuate nei piani regolatori e non con semplici cambi d'uso in zone residenziali o in capannoni. Il primo caso è quello di Giussano (Mb), dove il comune aveva tolto l'agibilità a un ex bar trasformato in moschea, ma il Tar aveva fatto riaprire il luogo di culto. Ora la sentenza del Consiglio di stato impone una nuova marcia indietro.